

**ROTARY CLUB DI
AQUILEIA - CERVIGNANO-PALMANOVA**

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e storia

Il Rotary Club di Aquileia - Cervignano - Palmanova è stato ammesso a far parte del Rotary International nell'anno 1967 con la denominazione Latisana - Cervignano Palmanova. Nel 1975 si è scisso, dando luogo a due club distinti: Cervignano – Palmanova e Latisana. Nel 2012 ha assunto la denominazione di Aquileia – Cervignano – Palmanova.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione di questa associazione, definita nel presente statuto e nel regolamento anche come “club”, è:

“Rotary Club di Aquileia - Cervignano – Palmanova”

Il club è membro del Rotary International.

Art. 3 - Territorio del club

Il territorio di questo club comprende le località di Aquileia, Cervignano del Friuli e Palmanova ed è delimitato a nord dal territorio dei Comuni di Bicinicco, Santa Maria La Longa e Trivignano Udinese; a est dal territorio dei Comuni di Chiopris – Viscone, San Vito al Torre, Campolongo al Torre, Ruda e Fiumicello; a sud dal territorio dei Comuni di Aquileia e Marano Lagunare; a ovest dal territorio dei Comuni di Carlino, San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Gonars e Castions di Strada.

Art. 4 - Scopo dell'associazione

Lo scopo istituzionale del Club deriva da quello generale del Rotary International di diffondere il valore del servire, inteso come motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone i seguenti obiettivi:

Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l'interesse generale.

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.

Terzo. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica, di ogni socio del club secondo l'ideale del servire.

Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale, mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Quinto. Assicurare il coinvolgimento e lo sviluppo tra i giovani con scambi di apprendimento, anche all'estero; sensibilizzare i giovani al servire e alla pace nel mondo.

Art. 5 – Cinque vie d'azione.

Le Cinque vie d'azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.

- 1) L'Azione interna, prima via d'azione rotariana, riguarda le attività che ogni socio deve intraprendere nell'ambito del club per assicurarne il buon funzionamento.
- 2) L'Azione professionale, seconda via d'azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l'osservanza di elevati principi morali nell'esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I Soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary.
- 3) L'Azione di interesse pubblico, terza via d'azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
- 4) L'Azione internazionale, quarta via d'azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l'intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l'incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite le cooperazioni alle iniziative e ai progetti promossi dal club a favore di abitanti di altri Paesi.
- 5) I Giovani, quinta via d'azione rotariana, riconosce l'impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 6 - Riunioni

§1. *Riunioni ordinarie.*

a) *Giorno e ora.* Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e nell'ora indicati nel suo regolamento.

b) *Cambiamenti.* Per validi motivi, il consiglio direttivo può rimandare una riunione ad un'altra data (ma entro quella della riunione successiva) oppure può spostarla ad un'ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.

c) *Cancellazioni.* Il consiglio direttivo può cancellare una riunione se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, o in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all'anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

§ 2. *Assemblea annuale.* Il regolamento stabilisce che l'assemblea annuale per l'elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.

Art. 7 - Compagine dei soci

§ 1. *Requisiti generali.* Il club si compone di individui adulti di buona volontà e buona reputazione professionale.

§ 2. *Tipi di affiliazione.* Il club ammette due tipi di soci: attivi e onorari.

§ 3. *Soci attivi.* Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 5, comma 2 dello statuto del Rotary International.

§ 4. *Trasferimenti di un ex rotariano.*

a) *Soci potenziali.* Un socio può proporre come socio attivo del club un individuo proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento dell'attività professionale al di fuori dei limiti territoriali del club originario. L'ex socio può anche essere proposto dal club di provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce non impedisce l'ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Non possono diventare soci del club i rotariani o ex rotariani che abbiano debiti nei confronti di un altro club. Questo club ha la facoltà di richiedere al club precedente una dichiarazione scritta nella quale si confermi che il candidato ha ottemperato a tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell'associazione.

L'ammissione quale socio attivo di un ex rotariano o di un rotariano che si trasferisce da un altro club conformemente a quanto affermato sopra è subordinata all'ottenimento di una lettera di raccomandazione rilasciata dal consiglio direttivo del club precedente e consegnata dal socio entro 30 giorni dalla richiesta di ingresso nel club.

b) *Ex soci.* Il club si impegna a fornire, a un altro rotary club che chieda referenze di un candidato, una dichiarazione che confermi che l'ex socio abbia ottemperato o meno agli obblighi finanziari nei confronti del club.

§ 5. *Doppia affiliazione.* La doppia affiliazione - a due club rotariani, a un club rotariano e a uno rotaractiano, o come socio attivo e onorario di uno stesso club - non è consentita.

§ 6. *Soci onorari.*

(a) *Requisiti.* Possono essere ammessi come soci onorari del club, per un periodo stabilito dal consiglio direttivo, individui che si siano distinti al servizio degli ideali rotariani. Tali individui possono essere soci onorari di più di un club.

(b) *Diritti e privilegi.* I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno del club e non rappresentano alcuna categoria, ma hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L'unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club, è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un rotariano.

§ 7. *Titolari di cariche pubbliche.* I soci che assumano una carica pubblica per un periodo limitato di tempo continueranno a rappresentare la categoria originale anziché quella della carica temporanea.

Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni scolastiche a vario livello.

§ 8. *Impiego presso il Rotary International.* Possono essere soci del club anche i dipendenti del Rotary International.

Art. 8 – Categorie professionali

§ 1. *Provvedimenti generali.*

(a) *Attività principale.* Ogni socio attivo appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale o di servizio sociale.

La categoria è quella che descrive l'attività principale del socio o dell'impresa, società o ente di cui fa parte.

(b) *Rettifiche.* Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica e ha diritto di esprimere il proprio parere in proposito.

§ 2. *Restrizioni.* Il club non può ammettere un socio attivo in una categoria che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di cinquanta soci, nel qual caso può ammettere un socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10 per cento dei soci attivi del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci pensionati.

La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce o di un ex borsista della Fondazione Rotary secondo la definizione approvata dal consiglio centrale, non impedisce l'ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Il socio che cambia categoria può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

Art. 9 - Assiduità

§ 1. *Provvedimenti generali.* Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso. Un socio è considerato presente ad una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60 per cento della sua durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra in maniera soddisfacente che l'assenza è dovuta a motivi validi, o ancora se recupera in uno dei modi seguenti:

(a) Se entro quattordici giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio:

(1) partecipa alla riunione regolare di un altro club o di un club provvisorio per almeno il 60 per cento della durata della riunione;

(2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario, siano essi già stabiliti o provvisori;

(3) partecipa ad un Congresso Internazionale del R.I., a un consiglio di legislazione, a un'assemblea internazionale, a un istituto del Rotary indetto per i dirigenti in carica, emeriti e entranti del R.I., o a qualsiasi altra riunione convocata con l'approvazione del Consiglio Centrale (o del presidente del R.I. che agisca per conto del Consiglio Centrale); a un congresso multizona del Rotary, alla riunione di una commissione del R.I., a un congresso o a un'assemblea distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio Centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina di rotary club regolarmente annunciata;

(4) si presenta all'ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l'intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;

(5) partecipa ad un progetto di servizio del club, a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio direttivo;

(6) partecipa a una riunione del consiglio direttivo o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione di cui faccia parte.

(7) partecipa tramite un sito web del club a un'attività interattiva che richieda almeno trenta minuti di partecipazione.

Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti di tempo non sono imposti, così da permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni del Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prendere parte durante il soggiorno all'estero.

(b) Se, al momento della riunione, il socio si trova:

(1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a3) del presente comma;

(2) in servizio come dirigente, membro di una commissione del R.I. o amministratore della Fondazione Rotary;

(3) in servizio come rappresentante speciale del governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;

(4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del R.I.;

(5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal Distretto, dal R.I. o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l'assenza;

(6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, che non consentano di partecipare alla riunione.

§ 2. *Assenze prolungate per trasferte di lavoro.* Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un prolungato periodo di tempo, può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di un accordo fra quest'ultimo e il proprio club.

§ 3. *Assenze giustificate.* L'assenza di un socio si considera giustificata se:

(a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può giustificare l'assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di dodici mesi.

(b) Il socio che ha compiuto 65 anni di età e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, combinati insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio ha comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio direttivo.

§ 4. *Assenze dei dirigenti del R.I.* L'assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del R.I.

§ 5. *Registri delle presenze.* Se il socio, le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato ai commi 3b e 4 del presente articolo, frequenta una riunione del club, sia il socio sia la sua presenza saranno considerati ai fini del computo delle presenze alle riunioni del club.

Art. 10 - Consiglieri e dirigenti

§ 1. *Organo direttivo.* L'organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.

§ 2. *Autorità.* L'autorità del consiglio direttivo si estende a tutti i dirigenti e le commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.

§ 3. *Decisioni del consiglio.* Le decisioni del consiglio direttivo in merito a qualsiasi aspetto dell'attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di escludere dall'affiliazione un socio, l'interessato può, conformemente all'art. 12, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché l'appello sia stato comunicato dal segretario ad ogni socio del club almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.

§ 4. *Dirigenti.* Sono dirigenti del club: il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto e uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e il prefetto. Presidente, presidente uscente e presidente eletto e gli eventuali vicepresidenti nonché il segretario sono membri del consiglio direttivo, mentre tesoriere e prefetto possono esserlo o non esserlo, a seconda di quanto stabilisce il regolamento del club.

§ 5. *Elezione dei dirigenti.*

(a) *Mandato dei dirigenti (presidente escluso).* I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o fino all'elezione e all'insediamento dei loro successori.

(b) *Mandato presidenziale*. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di due anni e non meno di diciotto mesi prima del giorno in cui entra in carica. Egli deve essere socio del club da almeno un anno, salvo che la nomina sia proposta dal Governatore. Il presidente designato assume l'incarico di presidente eletto il 1° luglio dell'anno immediatamente precedente a quello in cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio dal 1° luglio e dura un anno oppure fino all'elezione e all'insediamento di un successore.

(c) *Requisiti*. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio direttivo devono essere soci in regola del club. Il presidente eletto è tenuto a partecipare al seminario di istruzione dei presidenti eletti e all'assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore eletto. In tal caso, il presidente eletto deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente eletto non può essere presidente del club. In questo caso l'attuale presidente rimane in carica sino all'elezione di un successore che abbia partecipato al seminario di istruzione dei presidenti eletti all'assemblea distrettuale o abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.

Art. 11 - Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali, come stabilito dal regolamento, con l'eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione ai sensi dell'art.7, comma 4a). I rotaractiani che abbiano cessato di essere soci di un club rotaract entro i due anni precedenti e che vengano accettati quali soci di questo club saranno esentati dal versamento della quota di ammissione.

Art. 12- Durata dell'affiliazione

1. *Durata*. L'affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

2. *Cessazione automatica*.

(a) *Requisiti*. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza; va però evidenziato che:

(1) il consiglio direttivo può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club un permesso speciale non superiore a un anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farvisi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;

(2) il consiglio direttivo può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede club di mantenere l'affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

(b) *Riammissione*. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dovere pagare una seconda quota di ammissione.

(c) *Cessazione di affiliazione come socio onorario*. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio direttivo per tale affiliazione. Il consiglio direttivo può tuttavia estendere tale periodo, come può anche revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3. *Cessazione per morosità*.

(a) *Procedura*. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro 30 giorni successivi alla scadenza, è invitato a versarle al segretario, mediante un sollecito scritto inviato all'ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio direttivo può, a propria discrezione, revocare l'affiliazione del socio.

(b) *Riammissione*. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l'affiliazione al club, previa domanda e sistemazione di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (art.8, comma 2).

4. *Cessazione per assenza abituale*.

(a) *Percentuali di assiduità*. Un socio deve:

(1) partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club per ciascun semestre;

(2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del proprio club in ciascun semestre (fanno eccezione gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio Centrale che sono esonerati dall'obbligo di frequenza).

I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l'affiliazione al club, a meno che non siano dispensati dal consiglio direttivo per validi motivi.

(b) *Assenze consecutive*. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio direttivo per validi motivi o in base a quanto stabilito all'art. 9, commi 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all'affiliazione al club. Dopo di che il consiglio direttivo può, con la maggioranza dei voti, revocare l'affiliazione.

5. *Cessazione per altri motivi*.

(a) *Giusta causa*. Il consiglio direttivo può, a una riunione convocata per l'occasione, revocare l'affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l'appartenenza al club, o per altri motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri. I principi guida di tale riunione sono delineati all'art.7, comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici, che si impegnano a mantenere i soci del Rotary.

(b) *Preavviso*. Prima dell'intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio direttivo deve informare il socio delle proprie intenzioni, mediante preavviso di almeno dieci giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio avrà inoltre diritto di esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio direttivo. Il preavviso sarà recapitato di persona o mediante raccomandata all'ultimo indirizzo noto del socio.

(c) *Sospensione della categoria.* Una volta che il consiglio direttivo ha revocato l'affiliazione a un socio per motivi sopra esposti, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell' ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per gli appelli e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l'ammissione del nuovo socio e indipendentemente dall'esito dell'appello, il numero dei soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.

6. *Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.*

(a) *Preavviso.* Entro sette giorni dalla decisione del consiglio di revocare l'affiliazione, il segretario deve inviare al socio comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito al successivo art. 16.

(b) *Riunione per la discussione sull'appello.* In caso di appello, il consiglio direttivo decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno giorni dalla ricezione della richiesta di appello. Ogni socio deve essere informato dell'argomento specifico della riunione con almeno cinque giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.

(c) *Mediazione o arbitrato.* La procedura usata per la mediazione o l'arbitrato è quella indicata nell'art.16.

(d) *Appello.* In caso di appello, la decisione del club avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad arbitrato.

(e) *Decisione arbitrale.* In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del presidente del collegio arbitrale, avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad appello.

(f) *Mediazione non riuscita.* Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l'arbitrato secondo quanto indicato al punto (a).

7. *Decisioni del consiglio direttivo.* La decisione del consiglio direttivo diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

8. *Dimissioni.* Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio direttivo a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

9. *Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale.* Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club perde ogni diritto sui fondi o gli altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l'affiliazione al club comporti per i soci l'acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.

10. *Sospensione dal club.* Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:

(a) al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;

(b) le accuse, se comprovate, costituiscono giusta causa di revoca dell'affiliazione;

(c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell'affiliazione;

(d) che sia nell'interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni o da altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all'interno del club; il consiglio può, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri, sospendere il socio per il periodo e alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessari, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza. Il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall'obbligo di frequenza delle riunioni.

Art. 13 - Affari locali, nazionali e internazionali

1. *Argomenti appropriati.* Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club, e ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsene un'opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2. *Neutralità.* Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.

3. *Apoliticità.*

(a) *Risoluzioni e giudizi.* Il club non può adottare o diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) *Appelli.* Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4. *Celebrazione delle origini del Rotary.* La settimana in cui ricorre l'anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della Pace e della Comprensione Mondiali. Durante questa settimana, il club celebra il servizio rotariano, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 14 - Riviste rotariane

1. *Abbonamento obbligatorio.* A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio Centrale, dall'osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo in conformità al regolamento del RI, ogni socio deve, per l'intera durata dell'affiliazione, abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio Centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico

abbonamento. L'abbonamento è pagato ogni sei mesi, fintanto che dura l'affiliazione del socio al club e fino al termine del semestre in cui il socio cessa di far parte del club.

2. *Riscossione*. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestri anticipati, e di trasmetterli alla Segreteria Generale del RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio Centrale.

Art. 15 - Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Con il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e si impegna a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello Statuto e del Regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

Art. 16 – Arbitrato e mediazione

1. *Controversie*. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio direttivo, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio direttivo e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta al segretario da una delle due parti, a un collegio arbitrale.

2. *Data*. Il consiglio direttivo, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell'arbitrato entro e non oltre ventuno giorni dalla richiesta.

3. *Mediazione*. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary solamente un socio di un club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l'esperienza necessarie.

a) *Esiti della mediazione*: le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento che deve essere consegnato alle parti, al mediatore e al consigliere, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Si deve quindi preparare un riassunto della soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri di mediazione.

b) *Fallimento della mediazione*: se la mediazione fallisce, una delle parti può richiedere il ricorso all'arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. *Arbitrato*. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci di un Rotary club.

5. *Decisione arbitrale*. La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni diverse, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 17 - Regolamento

Questo club adotterà un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche per l'amministrazione di una zona, nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto.

Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 18 - Interpretazione

L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione o combinazione appaia nel presente statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 19 - Emendamenti

1 – *Modalità*. Salvo per quanto stabilito al comma 2 di questo articolo, il presente Statuto può essere emendato solo dal Consiglio di Legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l'emendamento medesimo.

2 - *Emendamento degli articoli 2 e 3*. Gli articoli 2 (Nome) e 3 (limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione regolare del club in cui sia presente il numero legale (quorum costitutivo), mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, sia personalmente che per delega come previsto dal Regolamento, purché la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci e al governatore almeno dieci giorni prima della riunione, e purché tale emendamento sia sottoposto all'approvazione del Consiglio Centrale del RI e entri in vigore solo dopo tale approvazione.

Il governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.